Allegato parte integrante
schema convenzione

Art. 1 Oggetto e finalità dell'incarico

Il presente documento ha per oggetto l'affidamento della progettazione definitiva, comprensive della valutazione di impatto ambientale e per la progettazione esecutiva sulla base del progetto preliminare approvato dall'Amministrazione Provinciale per la "Realizzazione del Polo Sanitario del Trentino", il tutto come meglio specificato nel bando di concorso di progettazione e negli altri documenti allegati allo stesso.

Sono comprese nell'incarico tutte le prestazioni necessarie per dare il progetto completamente ultimato, secondo le condizioni stabilite nel bando di concorso di progettazione, e negli allegati allo stesso nonchè dal presente documento.

Art. 2 - Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dell'Affidatario della progettazione nell'ambito del contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Affidatario alla Provincia Autonoma di Trento in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione *giurata* in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 3 - Rappresentanza dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto a comunicare il nominativo del "Referente" incaricato dei rapporti con la Provincia Autonoma di Trento e in particolare al Responsabile del Procedimento individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. Detto soggetto dovrà essere munito dei necessari poteri per la conduzione dell'incarico.
Tutte le comunicazioni rivolte alla Provincia Autonoma di Trento, sia in ordine allo svolgimento dell'incarico che in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e dovranno essere effettuate per iscritto(anche a mezzo PEC); in mancanza non avranno alcuna efficacia contrattuale.
L'Affidatario dell'incarico all'atto della stipula del contratto deve altresì confermare il nominativo dell'incaricato delle integrazione fra le varie progettazioni specialistiche. Si precisa che tale nominativo non è sostituibile con altro soggetto diverso a meno di casi di forza maggiore. La sua nomina é quindi un atto dovuto per l'assunzione delle relative responsabilità, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il ruolo di "Referente" e di "incaricato delle integrazione fra le varie progettazioni specialistiche" possono essere svolti dalla medesima persona fisica.

Art. 4 - Struttura operativa dell'Affidatario

La composizione del gruppo dovrà essere quella indicata in sede di concorso di progettazione; l'impegno dei singoli componenti non potrà essere inferiore a quello indicato nella medesima sede. Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a colpa dell'Affidatario o da questo non prevedibili al momento del concorso stesso.
Nel caso di oggettiva indisponibilità di componenti del gruppo, a causa di impedimenti non riconducibili a colpa dell'Affidatario o da questo non prevedibili al momento del concorso di progettazione, l'Affidatario dovrà proporre tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento i candidati sostitutivi che verranno valutati secondo quanto disposto dal successivo comma.
Prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, l'Affidatario si impegna a proporre tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento specialisti con requisiti di natura economico finanziaria e tecnico organizzativa almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire. La Provincia Autonoma di Trento si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei. La Provincia Autonoma di Trento comunicherà per iscritto all'affidatario le sue determinazioni al riguardo entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato. Qualora al soggetto Affidatario non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato si intende accettato.
I soggetti indicati dall'Affidatario a progettare l'intervento in qualità di specialisti e consulenti, nei limiti delle rispettive competenze, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.
E' possibile incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento, previo assenso in tal senso da parte della Provincia Autonoma di Trento.
L'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le prestazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
Il compenso economico degli eventuali ulteriori collaboratori e del personale di assistenza rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.

Art. 5 - Descrizione dei lavori

L'intervento si dovrà sviluppare attraverso le unità funzionali autonome del progetto preliminare approvato.
L'opera comprende la realizzazione il Nuovo Core ospedaliero per complessivi 641 posti letto e 24 sale operatorie, da un blocco logistica, un blocco direzionale ed un edificio destinato alla formazione; saranno inoltre realizzati dei parcheggi coperti e scoperti per un totale di 1600 posti nonché la viabilità interna. Il progetto prevede inoltre la ridefinizione del tratto della circonvallazione di Trento, in prossimità del nuovo insediamento, e la riorganizzazione della viabilità pubblica di accesso al nuovo Polo Sanitario.
L'importo delle opere oggetto di progettazione, comprensivo degli oneri per la sicurezza, delle opere e forniture oggetto di progettazione è determinato in Euro 284.000.000,00 (duecentoottantaquattromilioni/00). Si ribadisce che tale importo totale è da considerarsi quale importo massimo non superabile.

Art. 6 - Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto a confrontarsi, almeno ogni quindici giorni, e/o comunque ogni

qualvolta sussista la necessità con il Responsabile del Procedimento, al fine di verificare periodicamente lo sviluppo delle prestazioni oggetto del contratto.
L'Affidatario si impegna inoltre ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere del Responsabile del Procedimento, per l'esame delle diverse problematiche concernenti la prestazione oggetto del contratto.
Non potranno essere richiesti ulteriori oneri per gli incontri sopra indicati.

Art. 7 - Corrispettivo dell'incarico

L'importo complessivo massimo dell'onorario è quello indicato nel bando di concorso di progettazione e pari ad Euro 7.914.351,19, comprensivo delle spese (10% dieci per cento), oneri previdenziali e I.V.A. esclusi.
Il corrispettivo, prende a riferimento le categorie dei lavori che costituiscono l'intervento così come risultanti dal progetto preliminare approvato, viene calcolato sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016 utilizzando le spese al 10%; all'onorario così calcolato sarà applicato un ribasso del 35%. L'importo dell'onorario così calcolato non potrà comunque eccedere l'importo complessivo massimo di cui sopra.
Nel caso in cui dal calcolo del corrispettivo effettuato sulla base delle categorie dei lavori che costituiscono l'intervento, così come risultanti dal progetto preliminare approvato, risulti un onorario complessivo minore rispetto a quello massimo sopra indicato, l'Amministrazione provvederà a liquidare detto importo.

Si specifica che l'importo degli oneri per la sicurezza specifici è pari a Euro 0 (zero) mentre quelli generali sono ricompresi nelle spese generali, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente documento e nei documenti di gara.

Il corrispettivo verrà ricalcolato, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo complessivo.
Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'incarico devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Provincia Autonoma di Trento nei documenti contrattuali.

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Affidatario dell'incarico di progettazione.

Art. 8 - Modalità esecutive dell'incarico

Per le prestazioni di progettazione definitiva, comprensive della valutazione di impatto ambientale e per la progettazione esecutiva l'Affidatario dovrà attenersi alle indicazioni contenute nei documenti di gara. Le prestazioni progettuali dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
In particolare , fermo restando quanto previsto dal presente documento e dalle disposizioni in esso richiamate, l'Affidatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della progettazione.
Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.
Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto

risultante dall'offerta tecnica dell'Affidatario.
L'Amministrazione provinciale potrà richiedere all'Affidatario di sviluppare la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base di unità autonome e funzionali come derivanti dall'offerta, ed eventualmente integrate in sede di approvazione del progetto preliminare.
Gli elaborati progettuali richiesti all'Affidatario dell'incarico per quanto attiene le fasi di progettazione definitiva comprensiva dello studio di valutazione dell'impatto ambientale ed esecutiva sono quelli previsti nel bando di concorso di progettazione e nel documento preliminare di progettazione.
I progetti presentati devono essere comunque completi ed esaustivi al fine di poter essere approvati dai competenti organi e appaltati secondo le disposizioni in materia.
Nel caso in cui si riscontrino errori od omissioni nella prestazione oggetto del contratto, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile del Procedimento e l'Affidatario si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dalla Provincia e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto della Provincia di agire nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dei danni.
Tutti i prezzi di progetto dovranno essere corredati dalle relative analisi secondo le vigenti disposizioni.

Art. 9 - Termini di esecuzione dell'incarico

L'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva avrà inizio a seguito dell'approvazione del progetto preliminare da parte dell'Amministrazione provinciale, integrato secondo le disposizioni del Bando di concorso di progettazione e documentazione allo stesso allegata.
La progettazione dovrà essere strutturata per unità funzionali autonome (chiamate anche fasi) e i termini previsti sono in particolare:
redazione dei progetti definitivi, comprensivi di studio di valutazione impatto ambientale :
120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
redazione dei progetti esecutivi:
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
Il cronoprogramma dettagliato dei tempi di esecuzione dell'incarico è quello stabilito dall'Amministrazione provinciale sulla base del progetto preliminare approvato e viene allegato al presente documento quale parte integrante.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione del presente incarico subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto.
L'avvio e la consegna degli elaborati progettuali potrà avere termini di partenza e di consegna diversi in base al cronoprogramma previsto dal comma precedente.
I termini di esecuzione delle singole fasi decorreranno a partire dalla formale comunicazione di avvio delle stesse da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
Il non rispetto dei termini comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,1% dell'importo della parcella complessivo per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto fino al massimo del 10%.
L'Amministrazione provinciale si riserva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico di non richiedere la progettazione di tutte le fasi; in tal caso verrà corrisposto all'Affidatario, l'onorario spettante per le prestazioni rese sempreché le stesse siano in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Provinciale.
In tal caso l'Affidatario non potrà pretendere nessun altro indennizzo di sorta.
I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purchè certificati dal Responsabile del Procedimento non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

Per motivi validi e giustificati, la Provincia Autonoma di Trento, con nota del Responsabile del Procedimento, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall'Affidatario allo stesso Responsabile, prima della scadenza dei termini fissati.

Art. 10 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo di cui al presente contratto sarà effettuato con le modalità sotto elencate.
Ai soli fini della corresponsione l'onorario complessivo riferito al progetto definitivo corredato dello studio VIA, quantificato in totali Euro …….. e l'onorario del progetto esecutivo quantificato in totali Euro …… vengono suddivisi sulla base delle unità autonome funzionali nelle quali il progetto stesso dovrà essere strutturato.
Il pagamento dell'onorario del progetto definitivo e dello studio VIA risulta così suddiviso:

- acconto delle spese calcolate sull'intero onorario riferito al progetto definitivo e allo studio VIA ad avvenuta stipulazione del contratto previa consegna di fidejussione "a prima richiesta" secondo gli schemi in uso da PAT, munita delle seguenti clausole:
  - pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione senza possibilità di opposizione di eccezioni relative al rapporto tra l'aggiudicatario ed il fidejussore, ivi compreso il mancato pagamento del canone;
  - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- **30**% dell'importo dell'onorario riferito alla singola unità funzionale autonoma, alla consegna all'Amministrazione Provinciale del progetto definitivo corredato dello studio VIA della suddetta unità ed a seguito dell'emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione;
- **30%** dell'importo dell'onorario riferito alla singola unità funzionale autonoma progettuale all'approvazione, anche dal punto di vista tecnico, del relativo progetto definitivo corredato dello studio VIA a seguito dell'emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione,
- **saldo** dell'onorario del progetto definitivo comprensivo di quello riferito allo studio di impatto ambientale all'approvazione, anche dal punto di vista tecnico, del progetto definitivo corredato dello studio Via di tutte le unità funzionali autonome ed a seguito dell'emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione;

Il pagamento dell'onorario del progetto esecutivo viene così suddiviso:

- acconto delle spese dell'onorario riferito al progetto esecutivo calcolato come indicato al precedente art. ……, ad avvenuta apposita comunicazione di avvio della progettazione esecutiva, previa consegna di fidejussione "a prima richiesta" secondo gli schemi in uso da PAT, munita delle seguenti clausole:
  - pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione senza possibilità di opposizione di eccezioni relative al rapporto tra l'aggiudicatario ed il fidejussore, ivi compreso il mancato pagamento del canone;
  - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- **30**% dell'importo dell'onorario riferito alla singola unità funzionale autonoma, alla consegna all'Amministrazione Provinciale del progetto esecutivo della suddetta unità ed a seguito dell'emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione;
- **30%** dell'importo dell'onorario riferito alla singola unità funzionale autonoma all'approvazione, anche dal punto di vista tecnico, del progetto di detta unità e a seguito dell'emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione,

- **saldo** dell’onorario del progetto esecutivo all’approvazione, anche dal punto di vista tecnico, del progetto esecutivo di tutte le unità funzionali autonome ed a seguito dell’emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione;

Nel caso di raggruppamento, al fine di meglio precisare i rapporti con l’Affidatario il compenso di cui sopra verrà liquidato dietro presentazione da parte del “Referente” di apposito prospetto, firmato da tutti i componenti il raggruppamento, dal quale risulti chiaramente la ripartizione degli importi degli onorari spettanti.
L'Amministrazione provinciale procederà alla liquidazione dopo l’acquisizione della documentazione sopra citata e la stessa rimane comunque estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi.
Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura emessa dall'affidatario nonché di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi compreso il DURC ai sensi del comma 12-ter dell'articolo 20 della LP 26/1993. Il DURC sarà acquisito d'ufficio previa presentazione di apposita attestazione, da parte dell'affidatario, contenente tutti i dati richiesti per l'ottenimento di tale Documento.
Qualora l'attestazione del Responsabile del Procedimento di merito della correttezza della prestazione non intervenga entro 6 (sei) mesi dalla data della consegna dell’ultima unità autonoma funzionale del progetto definitivo, la Provincia corrisponderà all’Affidatario un ulteriore acconto fino a raggiungere i 9/10 (nove decimi) del compenso totale. Qualora il ritardo nell'emissione della suddetta attestazione del Responsabile del Procedimento non dipenda da fatti imputabili alla Provincia, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati oggetto del contratto, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui l’Affidatario avrà restituito gli elaborati stessi alla Provincia con le modifiche suggerite dal Responsabile del Procedimento. Le competenze dovute all’Affidatario sono comunque saldate dalla Provincia entro 1 (un) anno dalla consegna alla medesima degli elaborati del progetto definitivo individuati nel contratto, quando, per fatto non imputabile all’Affidatario, le prestazioni oggetto del contratto non abbiano ottenuto l'attestazione di correttezza da parte del Responsabile del Procedimento.
Qualora l'attestazione del Responsabile del Procedimento di merito della correttezza della prestazione non intervenga entro 6 (sei) mesi dalla data della consegna finale dell’ultima unità autonoma funzionale del progetto esecutivo, la Provincia corrisponderà all’Affidatario un ulteriore acconto fino a raggiungere i 9/10 (nove decimi) del compenso totale. Qualora il ritardo nell'emissione della suddetta attestazione del Responsabile del Procedimento non dipenda da fatti imputabili alla Provincia, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati oggetto del contratto, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui l’Affidatario avrà restituito gli elaborati stessi alla Provincia con le modifiche suggerite dal Responsabile del Procedimento. Le competenze dovute all’Affidatario sono comunque saldate dalla Provincia entro 1 (un) anno dalla consegna alla medesima degli elaborati individuati nel contratto, quando, per fatto non imputabile all’Affidatario, le prestazioni oggetto del contratto non abbiano ottenuto l'attestazione di correttezza da parte del Responsabile del Procedimento.
I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell’Affidatario o gravi deficienze nella prestazione oggetto della convenzione, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del Responsabile del Procedimento.
Nessun compenso o indennizzo spetta all’Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.
L'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 non preclude la facoltà dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario dell'incarico, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario dell'incarico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.. 12 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto si impegna ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.

L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto é tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 35, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dal D.Lgs. n. 248 del 2006), il Committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 5 all'affidatario, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione della prestazione, mediante consegna, da parte dell'affidatario o del concessionario esecutore, del documento unico di regolarità contributiva positivo, attestante l'avvenuta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.

Art. 13 - Assicurazione

Ai sensi del combinato disposto l'articolo 23bis, co. 5, della L.P. 26/93 e dell’art. 21 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/Leg., l'affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, che tenga conto delle unità autonome funzionali in cui risulta suddiviso il progetto. L’ammontare della polizza dovrà pertanto essere commisurato alla progressione delle unità autonome funzionali via via attivate.

In particolare, l’Affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, presenta una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

La polizza, che copre l'intero intervento ma deve tener conto della suddivisione in unità autonome funzionali, decorre dalla data di inizio dei lavori della prima unità autonoma funzionale e ha termine alla data di approvazione del certificato di collaudo dell'ultima unità autonoma funzionale. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico.
La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi che l'amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per le varianti derivanti da errori od omissioni di progettazione, resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro per lavori d'importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro per lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Si applica il beneficio della riduzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.
L'Affidatario dovrà consegnare ogni anno alla Provincia Autonoma di Trento copia dei Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
L'ammontare della polizza dovrà essere incrementato ad ogni affidamento dei lavori delle singole unità autonome funzionali e verrà ridotto all'approvazione del certificato di collaudo delle singole unità, fino ad un massimo del 25% dell'ammontare complessivo.

Art. 14 - Disponibilità della prestazione

Gli elaborati oggetto del contratto resteranno di piena ed assoluta proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché gli stessi elaborati non vengano modificati nei loro criteri informatori essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre negli elaborati le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità della nuova prestazione cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

Art. 15- Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 16 - Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento, l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
h. il venire meno dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Provincia Autonoma di Trento non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione, la Provincia Autonoma di Trento si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante
L'operatore economico aggiudicatario (professionista, società d'ingegneria etc.), si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 e 8 del suddetto Codice di comportamento, trovano applicazione al presente incarico, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano provinciale anticorruzione in vigore, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 45 del 29//1/2016 per il quale trova applicazione, in particolare, quanto previsto all'articolo 5 del Piano triennale anticorruzione 2016-2018.
L'incaricato dovrà rendere, ai sensi dell'articolo 13 del Piano triennale anticorruzione 2016-2018 (o ai sensi della corrispondente disposizione applicabile previsti dagli aggiornamenti successivi al Piano medesimo), la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con la Provincia da meno di tre anni.
I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del

contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 17- Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 18 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.
Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Documento, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione

Art. 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Documento é competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 20 - Disciplina applicabile

La disciplina applicabile al contratto è costituita:
- dalle leggi e regolamenti provinciali con particolare riferimento alla L.P. 26/1993, dalla L.P. 02/2016 ed al D.P.P. 11-05-2012, n. 9-84/Leg;
- dalla normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali con particolare riferimento al D.M. 50/2016 e ss.mm., e del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm..

Art. 21 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24IUE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle di~ettive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
c. il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ";
g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli l e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
i. le norme del codice civile;
Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente documento, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
il presente documento;
l'offerta tecnica dell'affidatario;
l’onorario
il crono programma
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 25 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario

Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016

Art. 26 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione e efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 27 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nei casi previsti dall’art. 20, comma 12bis della L.P. 26/1993 e s.m. L’autorizzazione all’affidamento in subappalto è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 28 – Sicurezza

L'affidatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m

Art. 29 - Elezione di domicilio dell'Affidatario

L'affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto. L'Affidatario deve entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto eleggere una propria sede in Italia e munirsi di indirizzo pec e firma digitale valide per l'Italia. L'Affidatario si impegna a raggiungere il luogo fissato per l'incontro entro massimo due ore dal momento della convocazione.
Nel caso di ritardo non giustificato sarà applicata la penale prevista all'art. 9 "Termini di esecuzione dell'incarico".

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
L'affidatario pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati cosi come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 31 - Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente documento vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (" Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra Responsabile del Procedimento e l'Affidatario. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento e del Dirigente Generale provinciale competente per materia.
Nell'ipotesi di affidamento di incarichi da parte di Dirigenti generali, tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il medesimo Dirigente generale e il Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, deve essere acquisito il parere del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento, da sottoporre al medesimo Dirigente generale.
Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui ai commi precedenti dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dalla Provincia, uno designato dall'Affidatario ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Art. 33 - Norma di chiusura

L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente documento.